



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

## PROPOSTE ED EMENDAMENTI

### AL DDL “*SEMPLIFICAZIONI*”

approvato dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 16/10/2012

versione 24 ottobre 2012

#### Premessa generale

La mancata sicurezza costa circa 50 miliardi di Euro/anno (dati INAIL), per infortuni e M.P..

Negli ultimi anni si è registrata una **diminuzione del numero degli infortuni sul lavoro, positivo risultato della entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, il cd “Testo unico” sulla salute e sicurezza sul lavoro**, che ha sostituito il precedente D.Lgs. 626/94.

**Tuttavia, la riduzione del n. di infortuni**, totali, gravissimi e mortali

- **andrebbe calcolata sul n. di (effettivi) lavoratori e n. ore e tipologia di rischi**

mentre oggi:

- **viene** computata su un numero di lavoratori, che **somma anche i cassaintegrati** ! (come hanno ricordato il Presidente dell’INAIL, **Prof. De Felice** e il **Sen. Oreste Tofani**, Presidente della Commissione di indagine del Senato **nella III.a Relazione intermedia**, approvata **all’unanimità dal Senato**);
- esiste una generale **sottovalutazione del fenomeno delle Malattie professionali**, su cui oggi sono attivate importanti **campagne di iniziativa di emersione e ricerca attiva** (Coordinamento delle Regioni, ASL, Ministro del Lavoro, INAIL, INCA, ecc.).

Sulla “*semplificazione*” di adempimenti ritenuti “*meramente formali e senza rilevanza sostanziale*” si sono confrontati quasi tutti i Governi, Regioni e Parlamenti degli ultimi 25 anni, almeno dal 1988 (anno di approvazione del DPR 175 sulle aziende “in Seveso” a rischio industriale rilevante) e poi dal 1994 (anno di approvazione del D.Lgs. 626, che recepì 8 Direttive comunitarie).

**Tali iniziative** hanno consentito **risultati**:

- **interessanti, in sede di Commissione consultiva o Conferenza Stato-Regioni**, ad es. “rischio stress lavoro correlato” (18.11.2010), “formazione di lavoratori, preposti e dirigenti” 21.12.2011 e 25.7.2012), formazione di RSPP e ASPP (26.1.2006 e 5.10.2006);
- **scarsi a livello nazionale** per posizioni rigide (in estrema sintesi): da un lato tipo “*semplifichiamo tutto*” (anche il DVR!) e dall’altro lato di tipo “*nulla è semplificabile*”.

**Tra gli adempimenti di cui si è in attesa ancora oggi**, solo a titolo esemplificativo, citiamo:

- **dal 1994/1996, il decreto sul rischio chimico** irrilevante per la sicurezza e basso per la salute (art. 232 del D.Lgs. 81/2008 e prima “moderato” ai sensi del D.Lgs. 626/94)
- **DDL del Senato**, approvato il 12 dicembre 2007 **decaduto** per mancata approvazione in seconda lettura (allegato **DDL del 12 dicembre 2007**), pur dopo un lavoro intenso di identificazioni di certificazioni e autorizzazioni obsolete in sanità pubblica;

In varie Regioni (es. Lombardia) sono stati eliminati vari adempimenti collegati a certificati e notifiche (allegati: **Legge regionale n. 33/2009** e **tabella Circolare Regione Lombardia**).

Tuttavia, in questi 25 anni sono state approvate numerose norme *semplificatorie* o di *standardizzazione*, che hanno già previsto “semplificazioni” immediate o tramite decreti delegati.

Inoltre, nel 2012, il Governo Monti:

- ha già imposto la approvazione di numerosi provvedimenti di semplificazione e/o di standardizzazione, es. decreto legge 5/2012, per l’eliminazione o riduzione di adempimenti per le aziende certificate ISO per la qualità; per fortuna la legge di conversione del DL 5/2012 – su proposta della CIIP – eliminò tutti i riferimenti alla riduzione degli adempimenti collegati alla salute e sicurezza sul lavoro (poiché la certificazione ISO può essere utile, ma certo **NON BASTA da sola**, in quanto detta certificazione – in questi casi – non significa certezza giacché i controlli sono solo a campione, magari 1 volta l’anno ed effettuati da strutture comunque private). Purtroppo NON furono soppresse le riduzioni o eliminazione sei controlli su ambiente, igiene degli alimenti, patrimonio paesaggistico, culturale, ecc.);
- ha favorito alcuni provvedimenti (esempio procedure standardizzate per le PMI, approvate dalla Commissione consultiva permanente il 16 maggio 2012, **tuttora in attesa di pubblicazione in G.U.**, ovvero di **approvazione finale** (nel caso si attende la firma di alcuni Ministri).

Se oggi si vuole procedere a “vere” semplificazioni occorre preliminarmente definire:

- quali adempimenti siano “burocratici”, poiché si interviene su **diritti fondamentali**, personali e inalienabili di ciascun lavoratore tra cui la **salute e la sicurezza** (art. 41 Costituzione);
- quali adempimenti siano “sostanziali” e inseriti nelle direttive comunitarie (l’Italia è già stata condannata e/o messa in mora numerose volte per recepimento solo parziale delle Direttive dell’UE, tra cui la mancata “valutazione di TUTTI i rischi”, la insufficiente definizione dei “lavoratori a videoterminale”, la mancata definizione dei “requisiti di RSPP e ASPP”, la non ammessa “autocertificazione del DVR” per le PMI);
- quali soggetti abbiano titolo a decidere: chi decide cosa: in Italia le **Regioni hanno poteri concorrenti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 117 Cost);
- quali procedure, tempi e norme transitorie stabilire (per evitare *vacatio legis* o *favor rei*, ..);
- ulteriori possibilità di inoltro in via telematica di richieste di autorizzazioni residue (es. o uso **seminterrati**), notifiche preliminari di aperture cantieri online, come già in Lombardia, notifica piani amianto,SCIAP);

ciò presuppone, una P.A. capace ed efficiente, dotata delle necessarie risorse (art. 13, c. 6 D.Lgs. 81/2008), mentre oggi le risorse sono insufficienti e si prevede siano ulteriormente ridotte.

Occorre, inoltre, ricordare che, dal 1979 i controlli e la vigilanza spettano a:

- ASL per le parti di specifica competenza sulla TSSL;
- Direzioni provinciali del lavoro, INAIL, Vigili del fuoco e altri, per le parti di competenza.

Senza un preliminare inquadramento e individuazione di quali adempimenti siano per la salute e la sicurezza:

- SOLO e MERAMENTE “burocratici”  
ovvero
- assolutamente “sostanziali”

risulta evidente che ogni ipotesi di “semplificazione” sarà destinata a NON essere approvata ovvero contestata e quindi a cadere successivamente per ricorsi in sede nazionale o internazionale.

**Le proposte presentate da CIIP sono orientate a semplificare sulla base di valutazioni esclusivamente di esperienza e conoscenza tecnica, scientifica e normativa delle Associazioni CIIP, rappresentative in termini interdisciplinari e operanti nei settori pubblico, privato, professionale e dei diritti diffusi.**

## PROPOSTE ED EMENDAMENTI CIIP AL DDL “SEMPLIFICAZIONI”

<b>Art. NON PREVISTO dal Governo</b>	<b>Articolo 0.1 - PROPOSTA esemplificativa</b> <b>“eliminazioni di talune certificazioni e attestazioni ”</b>
	<p>1. Fermi restando gli obblighi di attestazioni, notifiche, registrazioni, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, <b><u>sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Certificati vari di “sana e robusta costituzione”</li><li>b) Visite per apprendisti e minori non a rischio</li><li>c) Vidimazione del Registro infortuni</li></ul> <p>N.B.: Altre possono essere</p>
<p><b>Possono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>essere ABOLITE IMMEDIATAMENTE moltissime certificazioni e attestazioni</b></li><li>- <b>MA senza intaccare i livelli di salute e sicurezza.</b></li></ul> <p><b>Dovrebbe essere compito del Governo e delle Regioni, indicare certificati, attestazioni e notifiche già inseriti in:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>DDL Senato 2007 (allegato)</b></li><li>- <b>Leggi di Regioni, es. Legge n. 33/2009 della Regione Lombardia (allegata)</b></li></ul> <p><b>RISPARMI e VANTAGGI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>→ <b>Risparmio previsto = circa ZZZ milioni Euro/anno (seconda delle scelte fatte)</b></li><li>→ <b>Vantaggi: eliminazione di tutti i ritardi burocratici ed eventuali pareri difformi della P.A.</b></li></ul>	

Vedi Art. 6 del  
Governo

Articolo 0.2 - PROPOSTA esemplificativa

“Eliminazione di verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento”

1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*verifiche attrezzature*” sono apportate le seguenti *modificazioni*:
  - a) Sono eliminate le voci:
    - 1) apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200 KG, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non anteriore a 10 anni”
    - 2) apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200 KG, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione anteriore a 10 anni”
  - b) tutte le voci “apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200 Kg” sono sostituite dalle voci “apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 1000 Kg”
  - c) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il ministro della salute, **previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori voci e relativi adempimenti che possono essere eliminati o modificati, fatte salve le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e prescrizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.**

**Vengono abolite molte verifiche periodiche**, poichè l'elenco attuale è costruito sulla base di norme in vigore nel passato.

Nell'elenco, sono quindi **presenti attrezzature che attualmente non presentano particolari rischi per cui è necessaria anche una verifica periodica da parte degli organismi pubblici (o privati autorizzati).**

**Di fatto la verifica periodica duplica l'obbligo di controllo già in carico al datore di lavoro.**

**RISPARMI e VANTAGGI =**

→ **Risparmio previsto = circa ZZZ milioni Euro/anno**

→ **Vantaggi: eliminazione di tutti i ritardi burocratici ed eventuali pareri difformi della P.A.**

<p>Vedi <b>Art. 6 del Governo</b></p>	<p><b>Articolo 0.3 - PROPOSTA esemplificativa</b>  <b>“eliminazioni di controlli su talune attrezzature di lavoro”</b></p>
<p><b>Ipotesi in discussione a livello Governo-Regioni.</b></p> <p><b>Quindi la proposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indica la opportunità di un <b>intervento serio e preciso</b></li> <li>- tende a dare <b>certezza ai tempi di attuazione</b></li> </ul>	<p><b>1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>all’articolo 86 sono eliminate le parole:</b> <i>“Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia dei verifiche periodiche,”</i></li> <li>2. <b>Art. 296 le parole:</b> <i>“alle verifiche di cui ai capi III e IV del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462”</i> sono sostituire con <i>“a controlli secondo le indicazioni delle norme CEI, di buona tecnica e la normativa vigente”</i></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Inoltre, da valutare: abrogazione integrale del DPR 22 ottobre 2001 n. 462</b></p>
<p><b>MOTIVAZIONI:</b> Il <b>DPR 22 ottobre 2001 n. 462 prevede verifiche periodiche</b> degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. <b>La funzione di sicurezza di tali verifiche appare superata</b>, poiché negli articoli sopracitati è già previsto che i <b>controlli periodici vengano effettuati dal datore di lavoro</b> secondo le norme di buona tecnica.</p> <p>Mantenere le verifiche obbligatorie previste dal DPR 462/01 (obbligatoriamente effettuate da ASL o dagli organismi privati abilitati) comporta un duplicato dei controlli con aggravio di costi ingiustificati per le aziende.</p> <p><b>La funzione pubblica di verifica sull’effettivo controllo degli impianti elettrici verrebbe esercitata attraverso l’attività di vigilanza senza la necessità di prevedere il supporto di organismi privati abilitati.</b></p> <p><b>RISPARMI e VANTAGGI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>Risparmio previsto = circa WWW milioni Euro/anno</b></li> <li>→ <b>Vantaggi: eliminazione di tutti i ritardi da duplicazione ed eventuali pareri difforni dei soggetti verificatori.</b></li> </ul> <p>In media, <b>ogni anno circa MMM.000 aziende devono effettuare la verifica di cui sopra per ZZZ euro medi, pari a circa WWW milioni di Euro/anno</b> (stimando n. aziende, periodicità verifiche e più verifiche/azienda in caso di più unità produttive).</p>	

**Articolo 0.2 - PROPOSTA esemplificativa**

**“Elenchi a evidenza pubblica di RSPP e Formatori qualificati”**

**NON  
PREVISTO  
dal Governo**

**1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:**

- 1. all'articolo 32, al comma 2, dopo le parole “di relazioni sindacali” sono inserire le parole “, nonché, ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, **comunicare in via telematica all'INAIL, i propri dati anagrafici e professionali e gli ambiti settoriali in cui possono svolgere la propria attività, tramite un modello predisposto dall'INAIL entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che i responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono completare entro i successivi sessanta giorni, con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti** resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in via telematica entro i successivi sessanta giorni”**
- 2. all'articolo 32, comma 7, sono infine inserite le parole: “; ove il libretto non sia disponibile, i soggetti formatori di cui al comma 4, rilasciano gli attestati di avvenuta formazione, con verifica degli apprendimenti in conformità ai modelli stabiliti dalla regione competente nel territorio sede del corso o, ove non disponibili, in conformità ai modelli di cui all'allegato LII al presente decreto”**
- 3. all'articolo 32, comma 6, dopo le parole “corsi di aggiornamento”, sono inserite le parole: “, con un massimo di trenta partecipanti,”**
- 4. all'articolo 37, dopo il comma 14, è inserito il seguente comma 14-bis: “14-bis. Ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, **coloro che intendono assumere l'incarico di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro**, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, **devono comunicare i propri dati anagrafici e professionali in via telematica all'INAIL**, tramite un modello predisposto dall'INAIL entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro qualificato deve completare entro i successivi sessanta giorni, **con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti** resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in via telematica entro i **successivi sessanta giorni.**”.**
- 5. Dopo l'Allegato LI è inserito l'allegato LII.**

## **MOTIVAZIONI:**

- **RSPP e Formatori qualificati sono le uniche figure per cui non è prevista un ELENCO a evidenza pubblica, a disposizione di:**

- Datori di lavoro
- RLS
- P.A.

L'ELENCO a evidenza pubblica rappresenterebbe un importante contributo ai datori di lavoro nella scelta di RSPP e Formatori, **limitando il rischio di offerte di professionisti poco competenti.**

L'autocertificazione 445/2000 dovrebbe costituire un deterrente, a fronte delle sanzioni previste per le dichiarazioni false e mendaci.

L'ipotesi di un ELENCO a evidenza pubblica, è stata:

- assunta anche nella III.a Relazione dalla Commissione di inchiesta del Senato sugli Infortuni ("Commissione Tofani")
- votata all'unanimità dal Senato

Oggi **esistono già analoghi elenchi per:**

- Medici competenti (Ministero della salute)
- RLS (INAIL)
- Installatori ed altri professionisti tecnici (Camera di Commercio)

## **RISPARMI e VANTAGGI**

→ **Risparmio previsto = circa WWW milioni Euro/anno**

→ **Vantaggi: eliminazione di tutti i ritardi da duplicazione ed eventuali pareri difformi dei soggetti verificatori.**



<p><b>Art. 1 del Testo DDL Governo</b></p>	<p><b>Art. 1 - PROPOSTA esemplificativa “Rilascio di Attestati a fini non ripetitivi”</b></p>
<p>1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.”.</p>	<p>1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma 14-bis: “14.bis. 1. Per gli adempimenti di cui al comma 14, ultimo periodo, di cui al presente decreto:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>il datore di lavoro rilascia al lavoratore copia degli attestati di avvenuta formazione</b> in caso di cessazione del rapporto di lavoro o a richiesta del lavoratore, <b>anche ai fini della consegna ad altri eventuali datori di lavoro;</b></li> <li>b) <b>i datori di lavoro degli istituti di istruzione ed universitari rilasciano all'allievo</b>, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, <b>copia degli attestati di avvenuta formazione</b>, in caso di conclusione o interruzione del percorso formativo, <b>di invio dell'allievo a percorsi di stage o a richiesta dell'allievo stesso, anche ai fini della consegna ad altri eventuali altri successivi datori di lavoro. La formazione costituisce credito formativo ai fini della valutazione annuale e al termine del percorso scolastico dell'allievo. Agli adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.</b></li> </ol> </li> <li>2. <b>dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente comma 14-ter: “14.ter. Ove il libretto formativo di cui al comma 14 non sia disponibile, i datori di lavoro rilasceranno gli attestati di avvenuta formazione</b> in conformità ai modelli stabiliti dalla regione competente o, ove non disponibili, in conformità ai modelli di cui all'allegato LII al presente decreto”.</li> <li>3. <b>Dopo l'allegato LI è aggiunto l'allegato LII, di cui all'allegato A alla presente legge, riportante i modelli di attestato, che avrà valore fino alla approvazione del libretto formativo, di cui al comma 14 del presente decreto.”</b></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Note/Commenti</b></p> <p><b>La ratio della proposta è relativa al “LIBRETTO FORMATIVO”, per evitare duplicazioni esclusivamente ripetitività di adempimenti (art. 37) sulla formazione dei lavoratori.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>con impieghi di breve durata</b> o con più datori di lavoro o <b>stagionali</b>, ecc.</li> <li>- <b>stagisti e similari</b>, equiparati ai lavoratori, devono essere formati dalle scuole (obbligo sanzionato a carico del DL della scuola già oggi)</li> <li>- <b>tiene conto che entro il 11.1.2013 TUTTI i lavoratori devono essere formati</b> (Accordi Stato-Regioni 21.12.2011)</li> </ul> <p><b>La proposta senza costi per le aziende</b> permette <b>di evitare duplicazioni</b> da parte del nuovo DL, a cui il lavoratore consegnerà i precedenti attestati</p> <p><b>Si può stimare un risparmio di KKK milioni di Euro/anno per le aziende, di cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Circa CCC milioni di Euro per le aziende che utilizzano lavoratori con impieghi di breve durata, con più datori di lavoro o stagionali o similari</b></li> <li>- <b>circa BBB milioni di Euro/anno per le aziende che usufruiscono di stage o assumono allievi</b></li> <li>- <b>costo ZERO per gli Istituti</b>, poichè gli allievi DEVONO già oggi essere formati!)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Segue proposta sorveglianza sanitaria (art. 41)</b></p>	



<p><b>Art. 1 del Testo DDL Governo</b></p>	<p><b>Art. 1 - PROPOSTA esemplificativa</b>  <b>“Rilascio di Attestati a fini non ripetitivi”</b></p>
<p>1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli <b>36, 37 e 41</b> del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla <b>informazione, formazione e sorveglianza sanitaria</b> previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.”.</p>	<p>1. All’articolo 18, comma 1, lettera g-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, <b>dopo le parole: “rapporto di lavoro” sono aggiunte le parole: “del lavoratore e autorizzare il medico competente aziendale a rilasciare copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma, lettera c) di presente decreto, al lavoratore che cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro, anche al fine della consegna, a carico del lavoratore richiedente, della copia della cartella ad altri medici competenti ove il lavoratore presti o si appresti a prestare la propria attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto”.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Note/Commenti</b></p> <p>La <i>ratio</i> del provvedimento proposto è simile a quella precedente: <b>evitare duplicazioni esclusivamente ripetitive della sorveglianza sanitaria a lavoratori con impieghi di breve durata o con più datori di lavoro o stagionali</b>, ecc.</p> <p><b>Già oggi il Medico competente DEVE consegnare al lavoratore</b> che cessa il rapporto di lavoro <b>copia della cartella sanitaria e di rischio</b> (art. 25, c. 1, lett. e) – <b>obbligo che è sanzionato penalmente</b>, art. 58, c. 1, lett. a) con l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda).</p> <p><b>Il problema si risolve facilmente:</b> basta garantire che il <b>lavoratore riceva e possa consegnare al M.C. della nuova azienda la copia della cartella sanitaria e di rischio</b>, rilasciata dal M.C. della precedente azienda (garantendo tutte le norme sulla privacy, già contenute nel D.Lgs. 81/2008).</p> <p>Ciò, <b>consentirebbe al M.C. della nuova azienda di NON “rifare” l’intero percorso di accertamenti sanitari</b> a lavoratori che potrebbero averli effettuati più volte, se cambiano più posti di lavoro.</p> <p><b>Si può stimare un risparmio di XXX milioni di Euro/anno</b></p>	

<b>Art. 2 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 2 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<p>1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Fino all'entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012."</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>E' già vigente adempimento analogo nel Decreto 9 luglio 2012</u></b></p> <p><b>La proposta prevede la sospensione dell'obbligo di trasmissione dell'allegato 3-B fino a definizione delle motivazioni, delle caratteristiche e della procedura gestionale dello stesso.</b></p>
<b>Note/Commenti</b>	
<p><b>Modalità, procedure e rinvii sono già previsti dal Decreto 9 luglio 2012</b>, che è di <b>3 mesi fa !</b> (pubblicato sulla G.U. 26 luglio 2012, n. 173 ....)</p>	
<p><i>“Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.</i></p>	
<p><b>Il problema si risolve facilmente: basta garantire che il lavoratore riceva e possa consegnare al M.C. della nuova azienda la copia della cartella sanitaria e di rischio, rilasciata dal M.C. della precedente azienda</b> (garantendo tutte le norme sulla privacy, già contenute dal D.Lgs. 81/2008).</p>	
<p>Inoltre, <b>la dizione</b> “trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni”, appare incongrua, poiché non spetta a M.C. conoscere quali informazioni siano già in possesso della P.A.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>E' un obbligo o un diritto ?</b></li> <li>- <b>E se non trasmette dati che domani la P.A. dichiarerà di non possedere ? chi risponde ? Dov'è la certezza del diritto?</b></li> </ul>	

<b>Art. 3 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 3 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<p>1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio";</p>	<b>Condivisibile</b>
<b>Provvedimento apprezzabile e atteso</b>	

<p><b>Art. 3 del Testo DDL Governo</b></p>	<p><b>Art. 3, c. 3 - PROPOSTA esemplificativa</b></p>
<p>b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio <b>incaricato</b>, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza <b>professionale, nonché di periodico aggiornamento</b>, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.</p> <p><b>Segue lettera b) 3-bis</b></p>	<p><b>ELIMINARE la proposta</b></p> <p><b>ovvero – in via subordinata - sostituirla con</b></p> <p>“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio <b>soggetto delegato, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto</b>, in possesso <b>di requisiti</b> di adeguata formazione, esperienza e competenza <b>professionale, nonché di periodico aggiornamento, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano</b>, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; <b>fino all'entrata in vigore dei requisiti del soggetto delegato, valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 3-bis.</b> In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. <b>Il datore di lavoro committente</b> provvede a dare immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera della individuazione del <b>soggetto delegato</b> di cui al primo periodo a basso rischio infortunistico e <b>a darne immediata comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</b> Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.</p>
<p><b>Note/Commenti</b></p> <p><b>Attenzione sono sanzionati SOLO i periodi primo e quarto (evidenziati))</b></p> <p><b>La parola “incaricato” non è definita</b>, ma deve attuare <b>adempimenti la cui violazione è penalmente sanzionata!</b></p> <p><b>Occorre, quindi, uno specifico riferimento, che può essere ripreso dall'art. 16</b> (delega di funzioni) <b>o dall'art. 18</b> (obblighi DL e dirigente).</p> <p><b>Il soggetto deve essere comunque formato: chi ha “a disposizione” un soggetto con queste caratteristiche lo individua, chi non lo ha DEVE redigere il DUVRI. Si ricorda che chi individua un proprio delegato/incaricato/rappresentante risponde di culpa in eligendo e in vigilando</b></p>	

<p><b>Art. 3 del Testo DDL Governo</b></p> <p>b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti:</p> <p><b>3-bis.</b> Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai <b>dieci</b> uomini-giorno, sempre che essi non comportino <b>rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.</b> Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.”.</p> <p><b>Segue lettera c)</b></p>	<p><b>Art. 3, c. 3-bis - PROPOSTA esemplificativa</b></p> <p><b>ELIMINARE la proposta</b>  <b>ovvero – in via subordinata - sostituirla con</b></p> <p><b>3-bis.</b> Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai <b>cinque</b> uomini-giorno, <b>escluse le aziende di cui agli articoli 29, comma 7, lettera b) e 31 comma 6, allegati X e XI</b> od ove siano presenti i rischi particolari di cui <b>agli articoli 105, 117, 118, 119, 123, 136, 141, 143, 145, 148, 151, ovvero prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all'articolo 77, comma 5, ovvero espongono i lavoratori a rischio grave ed immediato, di cui all'articolo 44, ovvero di elettrocuzione di cui all'allegato II del presente decreto, nonché al lavori in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 ovvero a rischio di incendio alto o medio, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni.</b> Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture, <b>ivi comprese le attività di sopralluogo, manutenzione e collaudo,</b> considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Note/Commenti</b></p> <p><b>Sopprimere la proposta, poiché:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>quintuplica i giorni/uomo (da 2 a 10) – si propone 5 (pari a una settimana lavorativa)</b></li> <li>→ <b>non prevede molte attività ad alto rischio,</b> che NON dovrebbero essere compresi nella presente proposta, per cui <b>si propone una nuova formulazione o, in alternativa, il rinvio a un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni</b></li> <li>→ <b>tiene conto dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/391/Cee</b> (obbligo di valutare rischi presenti sul luogo di lavoro e di conseguente cooperazione prevenzionale)</li> </ul> <p><b>La proposta alternativa consente di cogliere e dare corretta risposta alla necessità ove ammissibili</b></p>	

Art. 3 del Testo DDL Governo	Art. 3-c - PROPOSTA esemplificativa
<p>c) all'articolo 29,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;</li> <li>2. dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:</li> </ol> <p>“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.</p> <p>6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.</p> <p>2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30</p>	<p style="text-align: center;"><b>ELIMINARE la proposta</b> <b>ovvero – in via subordinata - sostituirla con</b></p> <p>c) all'articolo 29,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;</li> <li>2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:</li> </ol> <p>“6-ter. <b>1.</b> Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, <b>d’intesa con il ministro della salute,</b> da adottarsi, sentite <b>le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,</b> sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri <b>scientifici sanciti dalla stessa Conferenza.</b> <b>Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di a basso rischio infortunistico possono dimostrare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29.</b></p> <p>6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.</li> <li>3. <b>Ferma restando l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,</b> il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) <b>è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.</b></li> </ol>

giugno 2013.

3. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Note/Commenti

**Sopprimere la proposta** o in alternativa **sostituirla con la proposta alternativa** poiché l'articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, impone la "valutazione" di "tutti i rischi"

**La proposta alternativa consente di dare corretta risposta alla necessità delle aziende a basso rischio infortunistico, che dipende da pericoli presenti e non da essere o meno PMI.**



## Art. 4 del Testo DDL Governo

### Art. 4

#### *(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)*

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "condizionamento e riscaldamento", sono aggiunte le seguenti: "e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi".
2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi."
3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi."
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

## Art. 4 - PROPOSTA esemplificativa

### ELIMINARE la proposta

ovvero – **in via subordinata - sostituirla con**

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "condizionamento e riscaldamento", sono aggiunte le seguenti: "e i piccoli lavori senza costruzione **o demolizione**, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, **ad esclusione dei attività che prevedano lavori di cui agli articoli 107, 119, 122, 127, 139, 140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"**.
2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **d'intesa con il ministro della salute, da adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi **e ad esclusione delle attività indicate nel comma 1, ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"**.
3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: "**2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il ministro della salute, da adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa**

sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi e a esclusione dei attività di cui al comma 1.”.

#### **Note/Commenti**

**Le attività escluse potrebbero prevedere interferenze con altri rischi alti e comunque dare luogo a contenziosi.**

**Meglio eliminare l'articolo**

**In alternativa definire le attività escluse in sede di Conferenza Stato-Regioni**

<b>Art. 5 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 5 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<b>Art. 5 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</b>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a) l'articolo 54 è abrogato;</del> b) all'articolo 56:</p> <p><i>I.</i> il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;"><b><u>eliminare la lettera a)</u></b></p> <p>b) all'articolo 56:</p> <p><b><u>1. L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia</u></b> di cui all'art. 54, <b><u>deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio</u></b>, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni, <b><u>un esemplare della denuncia alla Procura della Repubblica, nonché alle aziende sanitarie locali</u></b> competenti nel territorio ove è avvenuto l'infortunio; le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 53, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.</p>
<p><b>Motivazioni: <u>Gli articoli 54 e 56 trattano di 2 denunce/notizie totalmente diverse, una ai fini penali e l'altra ai fini assicurativi. Per cui è interesse precipuo del datore di lavoro inviare 2 denunce diverse e separate, anche per la sua tutela ai fini penali e assicurativi.</u></b></p>	

segue

<b>Art. 5 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 5 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<i>Art. 5 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</i>	
<p>2. al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, <del>mediante accesso alla banca dati INAIL</del>, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, <del>la direzione territoriale del lavoro — settore ispezione del lavoro</del> procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare.”;</p>	<p><b>Sostituire le parole barrate ed evidenziate in giallo con le parole:</b></p> <p><b>mediante la comunicazione di cui al primo comma</b></p> <p><b>l'organo di vigilanza e controllo competente</b></p>
<p><b>Si tratta di una vera semplificazione, poiché l'organo di vigilanza e controllo competente svolge contemporaneamente sia l'inchiesta di natura penale, rispondendone al Magistrato, sia rispondendone all'Istituto assicuratore.</b></p>	

<b>Art. 5 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 5 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<i>Art. 5 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)</i>	
<p>3. dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.</p> <p>2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.</p> <p>3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “<i>Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio) - 1.</i> In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;</li> <li>b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.</li> </ul> <p>2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello</p>	<p><b>ATTENZIONE: vedere nota in calce (pagina successiva)</b></p>

unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ~~sentita~~ **la** Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all'organo di vigilanza competente per territorio.

4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”

**previa intesa in sede di**

**ATTENZIONE: in tema di nuovi insediamenti preventivi, loro efficacia** o meno..... (**modifiche articolo 67**) è emerso che:

- negli ambienti delle **aziende che avevano un parere sanitario** avevano **riscontrato difformità pari al 3% dei casi,**
- **nelle altre invece la quota di difformità saliva al 40%,** nonostante **ci fossero le DIA, le SCIA e le certificazioni o asseverazioni di tecnici** (geometri, ingegneri, architetti, ecc.).

4. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

5. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

6. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

7. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.

**Meglio ABOLIRE i commi 4., 5., 6. e 7.**

**Si tratta di comunicazioni in caso di pericolosissimi incidenti o fuoriuscite o superamento dei limiti di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, biologici, con informazione che deve essere data “senza indugio” all'organo di vigilanza oltre che ai lavoratori, con indicazioni delle misure analitiche adottate !!!**

**Potrebbe essere confusivo: in carico al datore di lavoro rimangono comunque tutte le sanzioni penali !**

- **Che c'entrano gli OO.PP. ?**
- **Che ne fanno di quanto è successo in azienda?**
- **Rispondono, penalmente?**
- **E se sono chiusi o in ferie ?**

<b>Art. 6 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 6 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)</i></p> <p>1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:  "11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13. <b>Le verifiche sono onerose</b> e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)</i></p> <p>1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:  "11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL o, a scelta del datore di lavoro, dall'ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'ARPA, che vi provvedono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro; INAIL, ASL e ARPA rendono pubbliche le tariffe, anche tramite i propri siti internet. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, le tariffe previste per la verifica, ovvero, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo <b>adeguata</b> motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13.</p>
<p><b>Vedere anche ns. proposte 02 e 0.3</b></p>	

## Art. 9 del Testo DDL Governo

Art. 9

*(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)*

1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

b) all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;

~~2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: “certificato medico” sono inserite le seguenti: “trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni”;~~

3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: “corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica”;

4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio” sono soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti parole: “trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni”.

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

## Art. 9 - PROPOSTA esemplificativa

Art. 9

*(Eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)*

1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico **convenzionato con il SSN** o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

b) all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;

2) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: “corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica”;

3) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio” sono soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti parole: “trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni”.

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le



professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del suddetto testo unico, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 38/2000.

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del suddetto testo unico, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 38/2000.

3. **Il secondo comma dell'art. 139 del** decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **è sostituito con il seguente** “La denuncia deve essere fatta all'azienda sanitaria locale competente per territorio ove si è verificata la malattia professionali.”.

**Motivazioni: è una garanzia anche per il datore di lavoro** per conoscere eventuali casi di denuncia di infortunio da parte del lavoratore.

**E' bene precisare e chiarire cosa si intende per “medico”**, che dichiara la certificazione di infortunio per via telematica.

Dovrebbe essere il medico convenzionato con il ssn (medico di base e medico di strutture sanitarie pubbliche operante in pronto soccorso).

Fattispecie differente e' la certificazione per di malattia professionale, che e' dovere di qualsiasi medico.

**Precisare anche l'eventuale obbligo per il collegamento telematico con l'INAIL,**

<b>Art. 30 del Testo DDL Governo</b>	<b>Art. 30 - PROPOSTA esemplificativa</b>
<p style="text-align: center;">Art. 30 <b>(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.</p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <b>(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, <u>che detti prescrizioni valide sull'intero territorio nazionale, prevedendo la massima prevenzione e controllo della prevenzione incendi nelle attività stesse, in termini omogenei, ai fini della tutela dei lavoratori e dell'ambiente. Gli oneri dei controlli sono a carico del gestore degli stabilimenti, da emanarsi ai sensi del D.Lgs 139 del 8 marzo 2006.</u></p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.</p>
<p><b>Trattasi di prevenzione incendi nelle aziende a rischio rilevante “Seveso-2”, D.Lgs. 334/99</b></p> <p><b>E’ meglio prevedere esplicitamente <u>che non si vogliono semplificare gli adempimenti per le aziende in “Seveso”, che potrebbe mettere in gioco la vita dei cittadini oltre che dei lavoratori !</u></b></p>	